

SINDACATO PROVINC. LAVORATORI EDILI E AFFINI

C. G. I. L.

PESARO

88

Contratto di Lavoro Provinciale 27 marzo
1964 Integrativo del Contratto Collettivo
Nazionale di lavoro per gli operai addetti
alle industrie edilizia ed affini stipulato
in data 6 dicembre 1963



SINDACATO PROVINC. LAVORATORI EDILI E AFFINI

C. G. I. L.

PESARO



Contratto di Lavoro Provinciale 27 marzo
1964 Integrativo del Contratto Collettivo
Nazionale di lavoro per gli operai addetti
alle industrie edilizia ed affini stipulato
in data 6 dicembre 1963



Contratto collettivo di lavoro per gli operai delle industrie edilizia ed affini della Provincia di Pesaro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 6 dicembre 1963

Addì 27 marzo 1964 in Pesaro presso la sede dell'Associazione Industriali

fra

— l'Associazione degli Industriali — Collegio dei Costruttori della Provincia di Pesaro-Urbino — rappresentata dal Presidente Cav. Uff. Dott. Ing. Giuseppe Montagna e dalla delegazione composta dai Signori: Geom. Walter Urbinati, Geom. Giuseppe Del Vedovo, Geom. Luigi Mariotti, Celeste Mazza, Cav. Salvatore Pagnini, Geom. Gino Raffaelli, assistiti dal Segretario Generale della Associazione Avv. Carlo Gaudenzi e dal Dott. Antonio Marchetti;

e, in ordine alfabetico

— la Federazione Provinciale Edili Affini e Legno aderente alla Fe.N.E.A.L. rappresentata dal Sig. Emilio Vichi, con l'assistenza del Sig. Giuseppe Taras Segretario della Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

— la Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni e Affini della Provincia di Pesaro-Urbino aderente alla F.I.L.C.A. rappresentata dai Sigg.: Mario Mancini e Gino Alessandrini, con l'assistenza del Sig. Otello Godi della Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;

— il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Pesaro-Urbino aderente alla F.I.L.L.E.A. rappresentato dai Sigg.: Pino Monaldi, Benito Severi, Lino Mengucci e Amato Palazzi, con l'assistenza del Sig. Giacomo Mombello della Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L.;

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 6 dicembre 1963, da valere per tutto il territorio della Provincia di Pesaro-Urbino.

ART. 1

QUALIFICHE

Con riferimento all'art. 5 del c.c.n.l., si confermano integralmente le qualifiche e relative esemplificazioni contenute nell'articolo stesso.

Al caposquadra — meglio definito al penultimo comma dell'art. 5 del c.c.n.l. — si conviene di riconoscere una maggiorazione del 15 per cento, limitatamente al periodo in cui svolge tale mansione.

Dichiarazione a verbale

Esaminate le definizioni recate dall'art. 5 del contratto nazionale a proposito delle categorie del manovale specializzato e del manovale comune, le parti riconoscono e si danno atto che è configurabile solo in misura minima la presenza del manovale comune nei lavori di costruzione edilizia, giusta la esemplificazione riportata, alla voce corrispondente, dall'art. 5 del c.c.n.l.

ART. 2

ORARIO DI LAVORO

In relazione al disposto dell'art. 7 - 2° comma - del c.c.n.l. si conferma che l'orario normale di lavoro è di 46 ore settimanali per l'anno 1964 e di 45 ore settimanali per l'anno 1965.

Il lavoro terminerà non oltre le ore 13 del sabato, con recupero a regime normale negli altri giorni della settimana, entro i limiti consentiti dalle norme di legge e di contratto, delle ore non lavorate nel pomeriggio del sabato.

ART. 3

INDENNITA' SPECIALE

L'indennità speciale, di cui all'art. 15 del c.c.n.l., resta fissata nella misura del 9% da calcolarsi su paga base di fatto e indennità di contingenza.

ART. 4

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma del secondo comma dell'art. 24 del c.c.n.l., è confermata nella misura percentuale del 30%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3 dell'art. 21 del contratto.

ART. 5

LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del c.c.n.l. l'indennità per lavori in alta montagna viene confermata nella misura del 10%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3 dell'art. 21 del contratto, per lavori eseguiti oltre i 900 metri sul livello del mare.

ART. 6

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma degli art. 41, 48 e 49 del c.c.n.l., è devoluto a favore della Cassa Edile, istituita a termini dell'art. 62 del c.c.n.l.

ART. 7

TRATTAMENTO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA' NAZIONALI E INFRASETTIMANALI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione (vedi p. 3 art. 21 del contratto) di cui all'art. 34 del c.c.n.l., a corrispettivo del trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 22,30%, così composta:

— gratifica natalizia	10 %
— ferie	5,60%
— festività nazionali e infrasettimanali	6,70%
	<hr/>
Totale	22,30%

Dichiarazione a verbale

A conferma di quanto riportato all'art. 34 del c.c.n.l. 6-12-1963, si dà atto che la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia spetta all'operaio anche in caso di ferie effettivamente godute e di sospensioni di lavoro non conseguenti da cause meteorologiche in genere; la percentuale deve essere computata in base all'orario normale di lavoro in vigore.

ART. 8

APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto disposto dal 2° comma lett. c) dell'art. 53 del c.c.n.l. 18 dicembre 1954 espressamente richiamato all'art. 60 del c.c.n.l. 6 dicembre 1963, si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o diploma di 1° grado rilasciati da Scuole Professionali edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno e mezzo.

Il capolavoro sarà compiuto presso l'Istituto Statale d'Arte « F. Mengaroni » di Pesaro o presso le Scuole Edili istituite a termini dell'art. 61 del contratto nazionale, ovvero presso le Aziende che saranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti.

ART. 9

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Il contributo per le Scuole Edili, a norma dell'art. 61 del contratto collettivo nazionale, resta confermato nella misura del 0,70% sulla retribuzione tabellare (compresa la indennità di contingenza).

Il contributo stesso dovrà essere versato ed accantonato presso un Istituto Bancario, a disposizione del « Centro per la formazione professionale delle maestranze edili ed affini di Pesaro e Provincia », di cui all'accordo provinciale 8-11-1958.

ART. 10

COMPENSO ATTREZZI DI LAVORO E INDENNITA' DI MENSA

L'indennità, già in atto localmente per compenso attrezzi di lavoro portati dagli operai secondo le consuetudini locali e per la indennità sostitutiva di mensa, viene fissata nella misura del 6% (sulla retribuzione minima contrattuale e sulla indennità di contingenza) per tutte le ore effettivamente lavorate.

ART. 11

PREMIO DI PRODUZIONE

In relazione al disposto di cui all'art. 18 del c.c.n.l. viene istituito un premio di produzione nella misura del 4% per il periodo 1° marzo — 31 dicembre 1964 e nella misura dell'8% (in luogo del 4%) per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1965 (detto premio va calcolato su paga base di fatto e indennità di contingenza ed è equiparato, quindi, alla indennità speciale).

ART. 12

CASSA EDILE

Il contributo a favore della Cassa Edile di cui all'art. 62 del c.c.n.l. viene fissato nella misura complessiva dell'1,10% degli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia, a carico in misura paritetica (0,55% e 0,55% rispettivamente) del datore di lavoro e del lavoratore.

ART. 13

QUOTE SINDACALI

In relazione al disposto di cui all'art. 44 del c.c.n.l. tenute presenti le caratteristiche peculiari del settore e considerato che nella Provincia di Pesaro funziona la Cassa Edile, la rimessa in busta al lavoratore dell'assegno (L. 4.000 all'anno) sarà effettuata dalla Cassa Edile all'atto della corresponsione agli operai degli accantonamenti a loro favore per ferie, festività e gratifica natalizia mediante prelievo dall'importo degli accantonamenti in parola.

E' fatta salva la facoltà dei lavoratori di cedere alle Associazioni sindacali, con la garanzia di legge, un importo da prelevarsi dagli accantonamenti effettuati a loro favore presso la Cassa Edile.

Dichiarazione a verbale

La Federazione Provinciale Lavoratori delle costruzioni e affini della C.I.S.L. dichiara che chiederà alla F.I.L.C.A. — C.I.S.L. di sottoporre all'esame delle organizzazioni firmatarie del c.c.n.l. il presente articolo del contratto integrativo provinciale di lavoro per stabilire quale forma si debba usare e come vanno realizzate le garanzie di legge per rendere applicabile l'ultimo comma dell'articolo stesso.

ART. 14

INDENNITA' CONGIUNTURALE

La indennità congiunturale, istituita con accordo provinciale del 3 gennaio 1963, resta bloccata, ai sensi del paragrafo 19 del verbale d'accordo sottoscritto il 14-11-1963 presso il Ministero del Lavoro, nella cifra in atto al 31 dicembre 1963.

ART. 15

VALIDITA' E DURATA

Il presente contratto integrativo si applica per tutto il territorio della Provincia di Pesaro-Urbino a decorrere dal 1° marzo 1964 ed avrà validità fino alla scadenza del c.c.n.l. 6-12-1963.

Limitatamente al contributo alla Cassa Edile l'aumento decorrerà dal 1° aprile 1964.

ALLEGATO

INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

(si riporta integralmente l'art. 23 del c. c. n. l. 6-12-1963)

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vengono corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) del l'art. 21 del contratto e, per gli operai lavoratori a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)	12%
2) Lavori su scale aeree tipo Porta	17%
3) Lavori in pozzi neri preesistenti	27%
4) Lavori per fognature nuove in galleria	19%
5) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti	21%
6) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.)	16%
7) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3	20%
8) Costruzione di pozzi a profondità:	
a) da m 3½ a 10	19%
b) oltre 10 metri	22%

9) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)	4%
10) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso	17%
11) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre	13%
12) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario	8%
13) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio	13%
14) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe	8%
15) Lavori in cassoni ad aria compressa:	
a) da 0 a 10 m.	40%
b) da oltre 10 a 16 m.	54%
c) da oltre 16 a 22 m.	72%
d) oltre 22 m.	100%
16) Lavori di demolizione di strutture pericolanti	16%
17) Lavori eseguiti in stabilimenti produttori sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetta a tale titolo uno speciale trattamento	11%
18) Lavori eseguiti con martelli pneumatici	5%
19) Lavori di palificazione e trivellazione limitatamente agli operai addettivi e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango	5%

20) Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) - al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;	
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio	46%
b) - ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;	
- ai lavori per opere sussidiarie;	
- al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione	26%
c) - alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie	18%

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 20), una ulteriore indennità del 15%.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'Impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.



